

STUDIO GENNA & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

-Consulenza Aziendale e del Lavoro-

Via Sirtori n. 65/C - 91025 MARSALA (TP)

TEL. 0923/721734/721472 - FAX 0923/721461

codice fiscale e partita IVA: 0182031 081 9

indirizzo internet: www.studiogenna.it

-SCADENZARIO del MESE di NOVEMBRE 2018-

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Gentile Cliente, con il presente documento desideriamo fornirLe uno scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti per il mese di NOVEMBRE 2018, in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza e, nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza dello Studio per la trasmissione telematica dei Modelli F.24, possa così pianificare il ritiro presso la nostra segreteria.

Venerdì 02 – NOVITA': PUBBLICATO IN GAZZETTA IL D.L. 13/10/2018 N.119

Il "Decreto Fiscale" approda in Gazzetta Ufficiale: nella Serie generale n. 247 del 23 ottobre 2018, infatti, è stato pubblicato il [DL 119/2018](#), collegato alla manovra di bilancio 2019. Le novità in arrivo sono molto numerose e riguardano, tra l'altro, gli strumenti per l'attuazione della "pacificazione fiscale", la semplificazione degli adempimenti (con particolare riguardo alla fatturazione elettronica), l'innovazione del processo tributario, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e la disciplina del Gruppo Iva. Le disposizioni del decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in GU (quindi, il 24 ottobre 2018). Segue una sintesi dei principali contenuti del decreto.

Disposizioni in materia di pacificazione fiscale:

(Capo I – articoli da 1 a 9)

Per l'attuazione della "pace fiscale", i contribuenti interessati potranno avvalersi dei seguenti strumenti:

-definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (pvc) - possibilità di definire il contenuto integrale dei pvc consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto (e per i quali non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio), presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e Iva:

-definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento - prevista la definizione di avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione (notificati o sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto), mediante il pagamento (in un'unica soluzione o a rate) delle sole imposte dovute (senza, quindi, sanzioni, interessi ed eventuali accessori);

-definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione - viene varata una nuova "edizione" della rottamazione delle cartelle di pagamento (rottamazione-ter) per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;

-stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 - i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 sono automaticamente annullati;

-definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Ue - i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali delle Ue e di Iva riscossa all'importazione possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini stabiliti per la rottamazione-ter (previste, però, alcune specifiche ipotesi di deroga);

-definizione agevolata delle controversie tributarie - le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda di chi ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia;

-regolarizzazione a favore dello sport dilettantistico - società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro Coni, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale (disciplinata dall'articolo 9 del decreto) per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30 mila euro di imponibile annuo; gli stessi enti, inoltre, possono avvalersi della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie;

-definizione agevolata delle imposte di consumo - prevista la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, con il versamento di un importo pari al 5% del dovuto (con esclusione di interessi e sanzioni);

-dichiarazione integrativa speciale - fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni e integrare

le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi (e relative addizionali), delle imposte sostitutive, delle ritenute, dei contributi previdenziali, dell'Irap e dell'Iva; l'integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100mila euro di imponibile annuo e comunque di non oltre il 30% di quanto già dichiarato; a tal fine, è previsto l'invio di una dichiarazione integrativa speciale e il versamento di un'imposta sostitutiva.

Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario

(Capo II – articoli da 10 a 16)

Per incentivare ulteriormente la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la digitalizzazione del processo tributario sono previste le seguenti misure:

-sanzioni fatturazione elettronica - per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, le sanzioni previste in materia di mancato rispetto degli obblighi di fatturazione elettronica non si applicano se la fattura è emessa in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva ovvero si applicano con riduzione dell'80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo

-emissione delle fatture – si prevede che la fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione; inoltre, tra i dati da indicare nella fattura viene inclusa anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero quella in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa da quella di emissione della fattura

-annotazione delle fatture emesse - in materia di registrazione delle fatture, si stabilisce che il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni; inoltre, si prevede che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese;

-registrazione degli acquisti - novità anche per la registrazione degli acquisti; il decreto, infatti, elimina l'obbligo della numerazione progressiva delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione;

-detrazione dell'Iva – si prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell'anno precedente;

-giustizia tributaria digitale – si prevede l'obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici, di notificare e depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche a partire dal 1° luglio 2019.

Altre disposizioni fiscali

(Capo III – articoli da 17 a 20)

Le ulteriori misure previste dal decreto riguardano:

-obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi - per coloro che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020 e sostituirà gli obblighi di registrazione dei corrispettivi (previste dall'articolo 24, primo comma, Dpr 633/1972); l'obbligo, però, scatta dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro. Inoltre, si prevede che per il 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018;

-lotteria dei corrispettivi – viene posticipata al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore della lotteria dei corrispettivi;

-gruppo Iva – la possibilità di esercitare l'opzione per la costituzione del Gruppo Iva viene estesa ai gruppi bancari cooperativi.

Venerdì 02 – IVA – DICHIARAZIONI D'INTENTO ANNO IMPOSTA 2018–

L'INVIO - L'invio della comunicazione telematica dei dati contenuti nelle lettere d'intento viene effettuata direttamente dall'esportatore abituale. Quest'ultimo consegnerà al proprio fornitore/prestatore la lettera trasmessa e la ricevuta telematica di avvenuta trasmissione. Gli stessi documenti devono essere presentati in dogana per le importazioni.

LA VERIFICA - L'avvenuta ricezione - Il fornitore/prestatore sarà chiamato ad accertarsi di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di trasmissione, di cui dovrà poi riscontrare telematicamente l'avvenuto rilascio da parte dell'Agenzia delle Entrate. Soltanto dopo aver ricevuto e controllato questi elementi, il fornitore/prestatore potrà procedere all'emissione della fattura senza l'addebito dell'imposta sul valore aggiunto: il documento in questione riporterà la dicitura *“operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/1972, come da vostra dichiarazione di intento numero .. /2018, da noi protocollata al numero .../2018”*.

Venerdì 02 – EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA – Split Payment

– DALL'01/01/2019 OBBLIGO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

Lo **split payment** è il meccanismo di liquidazione dell'IVA introdotto dalla **Legge di Stabilità 2015** (Legge numero 190/2014), e poi fortemente riformato dal DL 50/2017. Con l'approvazione del Decreto Dignità il 2 luglio 2018 è stato ufficialmente **abolito lo split payment per i liberi professionisti**, che pertanto non rientrano più tra i soggetti obbligati.

Lo split payment viene applicato nei rapporti tra **imprese private e Pubblica Amministrazione**, secondo il classico meccanismo dei *“pagamenti divisi”* o *“scissione dei pagamenti”*. Come funziona quindi lo split payment? Occorre, innanzitutto, scindere l'operazione in due parti: nella prima, il soggetto privato (impresa) incassa l'ammontare dovuto dell'operazione al netto dell'IVA dall'ente della Pubblica Amministrazione considerato. Successivamente, l'Ente di P.A. si occuperà di versare l'IVA a debito dovuta sull'operazione considerata. Dallo scorso 1° gennaio 2018 lo split payment è stato esteso ulteriormente per effetto dell'entrata in vigore del DL 148/2017, normativa su cui sono arrivati i

chiarimenti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate contenute nella circolare numero 9/E/2018.

Fattura Split payment IVA: soggetti obbligati e operazioni da indicare nelle «scissioni dei pagamenti»

Lo split payment IVA, quindi, sarà il nuovo meccanismo di liquidazione IVA che caratterizzerà i rapporti tra imprese e P.A. fino al prossimo 30 giugno 2020. Con riferimento ai **soggetti obbligati**, lo Split payment IVA si applica ai fornitori dei seguenti enti

pubblici ed alle società quotate e/o controllate così come previsto dal nuovo articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972 aggiornato dopo l'entrata in vigore dei decreti legge numero 50/2017 e 148/2017:

- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
- società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche;
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere precedenti;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Quanto poi all'**ambito oggettivo** di applicazione del meccanismo di split payment, lo stesso **non si applica** a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle P.A. e relativi ai seguenti casi:

- operazioni assoggettate a regimi speciali che non comportano l'indicazione in fattura dell'IVA;
- cessioni di beni e alle prestazioni di servizi per le quali i cessionari o committenti siano debitori d'imposta (reverse charge);
- “piccole spese” ovvero operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413), ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'art. 1, commi 429 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- operazioni esenti, escluse e fuori campo IVA ai sensi del d.p.r. 633/1972.

Di conseguenza, il legislatore fiscale ha fatto prevalere il meccanismo del reverse charge su quello dello split payment.

In altri termini, qualora ricorrano le condizioni previste per l'applicazione del meccanismo di inversione contabile o reverse charge IVA, questo dovrà essere applicato in luogo dello split payment.

Split payment: come redigere ed emettere la fattura?

Come funziona operativamente lo split payment? I contribuenti interessati dalla nuova normativa IVA sullo split payment si pongono diverse questioni ovvero: come redigere ed emettere fattura? Quale dicitura utilizzare? I fornitori privati che hanno rapporti con la P.A. (e quindi applicano il meccanismo dello split payment) dovranno emettere **fattura elettronica** in applicazione a quanto previsto dall'articolo 21 del d.p.r. 633/1972 (e chiarito anche dall'articolo 2 del D.M. 23 gennaio 2015).

I soggetti passivi in questione saranno tenuti inoltre ai seguenti **adempimenti**:

- annotare le fatture emesse in **apposito registro IVA vendite o corrispettivi**;
- indicare in fattura la dicitura “scissione dei pagamenti”**;
- non computare l'IVA a debito sulle fatture emesse alla P.A.**

Come redigere la fattura in caso di scissione dei pagamenti o split payment IVA? Il caso della fattura elettronica alle pubbliche amministrazioni

Come fare per la fattura elettronica con il meccanismo dello split payment? Le **fasi** da seguire sono tre:

- creazione della fattura;
- firma digitale della fattura elettronica;
- invio.

È possibile creare autonomamente e gratuitamente la propria fattura elettronica attraverso il canale messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze. In alternativa è possibile avvalersi di un intermediario. Dopo aver provveduto alla creazione della fattura nel **formato XML**, il fornitore dovrà apporre la propria **firma digitale** tramite smart card rilasciata dalla **camera di commercio**. Infine, l'operatore economico (ovvero il fornitore) invia la fattura direttamente online o con un messaggio pec, la cui dimensione massima non deve superare i 30 megabytes, al Sistema di Interscambio (SdI), il quale effettua il controllo formale del documento e provvede a inviare un messaggio di notifica di esito al mittente ed il documento stesso al destinatario. Non saranno più accettate né liquidate le fatture emesse in formato cartaceo alle P.A.

Sanzioni Split payment IVA

Cosa prevede la normativa tributaria sulle **sanzioni in materia di split payment IVA**?

A questo proposito occorre fare una distinzione. Per l'**impresa privata** che eroga servizi o cede beni alla P.A. sono previste **sanzioni amministrative** in caso di non corretta emissione della fattura elettronica (si pensi, a titolo di esempio, alla mancata dicitura “scissione dei pagamenti”). Nel caso in cui la fattura fosse sprovvista della predetta indicazione è applicabile la sanzione amministrativa di cui all'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo numero 471/1997: da 1.000 ad 8.000 euro di sanzioni amministrative. L'omesso o ritardato pagamento dell'IVA relativa ad operazioni di split payment da parte dell'Ente Pubblico sarà invece sanzionato in base all'articolo 13 del Decreto Legislativo 471/1997, quindi con sanzione base al 30% (ravvedibile).

Split payment e rimborso IVA: come funziona?

Il meccanismo dello split payment comporta che i fornitori della P.A. accumuleranno **credito IVA** di carattere strutturale, quantomeno per coloro che lavorano prevalentemente con la P.A. medesima. Ciò poiché l'IVA sugli acquisti relativi alle forniture che hanno consentito, loro volta, di effettuare le operazioni nei confronti della P.A., consentono comunque la detrazione dell'IVA. Di conseguenza, la normativa sullo split payment ha previsto che le operazioni in oggetto rientrino nel calcolo di quelle che possono ottenere il **rimborso IVA**.

Dal 1°luglio 2018 i Depositi fiscali che cedono benzina e gasolio per autotrazione a soggetti che intervengono nella filiera distributiva hanno l'obbligo della fatturazione elettronica (circolare 8/E del 30/04/2018).

A tale conclusione soccorre anche quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto ministeriale 13 febbraio 2018 (emanato in attuazione delle citate norme in tema di depositi fiscali) laddove si dispone che: “Le norme di cui all'art. 1, commi da 937 a 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione [...]”. Occorre altresì considerare che i fenomeni di frode IVA nel settore in discorso hanno ad oggetto prevalentemente i carburanti per autotrazione, dal

momento della loro immissione in consumo dai depositi fiscali e nei successivi trasferimenti nei confronti dei soggetti che intervengono nella catena distributiva. Pertanto l'anticipazione dell'obbligo di fatturazione elettronica al **1° luglio 2018** non riguarda, ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via. In relazione alle cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione, l'obbligo di fatturazione elettronica decorrerà comunque dal 1° gennaio 2019.

FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I SUBAPPALTATORI E SUBCONTRAENTI DELLA FILIERA DELLE IMPRESE OPERANTI NEL QUADRO DI UN CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE CON UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.

Dal 1° luglio è scattato l'obbligo della fatturazione elettronica per i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi e forniture con un'amministrazione pubblica. La circolare 8/E e il provvedimento 89757 del 30 aprile 2018 entrambi dell'agenzia delle Entrate hanno chiarito le modalità applicative precisando che la disposizione recata dall'articolo 1, comma 917 della legge 205/2017 (legge di Bilancio) «troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) "diretti" tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi». In primo luogo si osserva come la norma operi nei confronti dei soli soggetti che assumono lo status di appaltatori, visto che lo sbarramento dell'obbligo della fatturazione elettronica ai soli soggetti appartenenti al primo anello della filiera dei soggetti subappaltatori trova ragionevolmente il proprio fondamento nel comma 19 dell'articolo 105 del Codice degli appalti che espressamente prevede che «l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto». La norma individua come primo presupposto lo status di appaltatore e come secondo presupposto l'obbligo di indicare nella fatture elettroniche emesse dai subappaltatori e/o dai subcontraenti nei confronti del soggetto appaltatore il codice identificativo della gara (Cig) e il codice unitario del progetto (Cup): ci si chiede se di tale norma possa estendersi l'applicazione anche nei confronti di "organismi in house" titolari di affidamenti diretti in regime dell'in house providing, quali le loro società partecipate e/o le Aziende speciali.

Per rispondere a tale interrogativo si evidenzia, in primo luogo, che gli affidamenti diretti in regime di house providing a società in house o ad Aziende speciali, non rientrando nell'ambito di applicazione del codice dei contratti ex art.5 del Dlgs 50/2016, restano esclusi dall'acquisizione del Cig ed il Cup. Secondariamente si evidenzia che sia la norma di legge che il documento di prassi per filiera di imprese intendono i soggetti destinatari degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. A tale riguardo l'Anac, con Faq A8 e C4 in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari (sezione contratti pubblici), ha precisato come non sussista l'obbligo di richiedere il codice Cig ai fini della tracciabilità in presenza di affidamenti diretti a società in house. Pertanto, nella delineata considerazione che gli affidamenti diretti alle società in house ed alle Aziende speciali non sono identificati da alcun Cig, ne consegue che, non essendo possibile rispettare il precetto normativo che obbliga subappaltatori e/o subcontraenti a riportare nelle fatture da loro emesse nei confronti dall'impresa capofila il medesimo Cig e Cup intercorrente tra la stessa capofila e l'amministrazione pubblica, la normativa in oggetto deve intendersi non applicabile per carenza del requisito oggettivo.

In virtù di quanto sopra si ritiene ragionevole che le società in house e/o le Aziende speciali che operano a mezzo di affidamenti diretti, qualora affidino a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di servizio oppure qualora acquisiscano da terzi lavori e forniture per l'esecuzione del contratto di servizio medesimo non debbano richiedere a questi soggetti terzi l'emissione della fattura elettronica per le loro spettanze in quanto, poiché gli affidamenti non sono identificati da alcun Cig, non è possibile rispettare il precetto normativo che obbliga i subappaltatori e/o i subcontraenti a riportare nelle fatture da loro emesse nei confronti dall'impresa capofila il medesimo Cig e Cup intercorrente tra la stessa capofila e l'amministrazione pubblica.

DALL'01/01/2019 FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA

Dal **1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche.** L'obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer). Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Per supportare gli operatori Iva, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione diversi servizi per predisporre agevolmente le fatture elettroniche, per trasmetterle e riceverle, per conservarle nel tempo in maniera sicura e inalterabile nonché per consultare e acquisire la copia originale delle fatture elettroniche correttamente emesse e ricevute.

È consigliabile utilizzare software e servizi reperibili sul mercato, purché conformi alle specifiche tecniche allegate al citato provvedimento del 30 aprile 2018.

Venerdì 02 – DIVIETO DI COMPENSAZIONE – CARTELLE SCADUTE >€.1.500,00

La compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare **superiori a €.1.500,00, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori**, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Al fine di consentire il pagamento delle somme di cui sopra, con la Risoluzione n°18/E del 21/02/2011 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo "RUOL"**. In sede di compilazione del modello "F24 Accise", il predetto codice deve essere esposto nella sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione", in corrispondenza degli "importi a debito versati". Nella stessa sezione, nel campo "ente" va indicata la lettera "R". Nel campo "prov." Va indicata la sigla della provincia di competenza dell'agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico. Il campo "codice identificativo", il campo "mese" e il campo "anno di riferimento" non devono essere compilati.

Giovedì 15 - IVA – AGRITURISMO - REGISTRAZIONI

Le ricevute fiscali emesse nel mese di Ottobre 2018 dalle imprese agrituristiche devono essere registrate sul registro dei corrispettivi, qualora non si sia già provveduto giornalmente all'annotazione analitica, entro il giorno 15 del mese di Novembre. Si definiscono "agrituristiche", ai sensi dell'articolo 2 della legge 296/2006, le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 C.c., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Come previsto nella legge 96/2006, l'attività deve necessariamente essere svolta attraverso l'utilizzazione di un'azienda agricola, e in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Non è pertanto sufficiente la mera proprietà o disponibilità di un fondo. Le Regioni possono tuttavia intervenire per regolare singoli aspetti, pur rimanendo nell'ambito di quella che è la disciplina generale.

Sul piano fiscale, per le imprese agrituristiche trova applicazione l'articolo 5 della legge 413/1991 in base al quale:

- **ai fini delle imposte dirette**, il reddito imponibile si ottiene applicando un coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio dell'attività (al netto Iva); per espressa previsione normativa, questo regime non si applica alle società di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del Tuir, ovvero i soggetti Ires.

- **ai fini Iva**, l'imposta dovuta si calcola riducendo del 50% l'imposta relativa alle operazioni imponibili, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni.

Si ricorda che il regime forfetario, di cui all'articolo 5 della legge 413/91, non è obbligatorio potendosi effettuare l'opzione per il regime ordinario dell'Iva.

Non è comunque applicabile l'esonero dagli obblighi di certificazione fiscale previsti per i produttori agricoli di cui all'articolo 34 del Dpr 633/72, in quanto l'attività di agriturismo non è considerata fra quelle agricole di cui al citato articolo 34. Gli imprenditori agricoli che svolgono anche altre attività agricole, rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 34 oltre a quella agrituristica, **hanno l'obbligo di separare le attività ai sensi dell'articolo 36 del Dpr 633/72** tranne nel caso in cui il contribuente abbia optato per l'applicazione dell'Iva nel modo ordinario per entrambe le attività. **Riferimenti normativi:** Articolo 2, legge 296/2006; Articolo 5, legge 413/91; Articoli 34, 34bis e 36, Dpr 633/72

Giovedì 15 – IL.DD. e IVA – ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO – E PRO-LOCO – ANNOTAZIONI DELLE OPERAZIONI

Per le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art.25, comma 1, L.13/05/1999, n°133, che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L.16/12/1991, n.398, (ricavi da attività commerciali non superiori a euro 250 mila) scade il termine per annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (art.9, DPR 30/12/1999, n.544). Le medesime disposizioni si applicano alle Associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni pro-loco. I compensi sono annotati nel modello approvato con D.M. 11/02/1997 opportunamente integrato. Nello stesso modello sono annotati distintamente: - i proventi di cui all'art.25, comma 1, citata L.n.133/1999, che non costituiscono reddito imponibile; - le plusvalenze patrimoniale; - le operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'art.47, D.L.30/08/1993, n°331, convertito dalla Legge 29/10/1993, n.427.-

**Giovedì 15 - IVA, RITENUTE ALLA FONTE, ED IMPOSTE NON PAGATE ENTRO IL 16/10/2018
REGOLARIZZAZIONE ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA MENSILE**

Scade il termine per i contribuenti mensili per sanare le omissioni e le irregolarità relative ad operazioni imponibili, comportanti variazioni in aumento, che andavano computate nella liquidazione con scadenza il **16/10 scorso**.

Per sanare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito i contribuenti possono provvedere a regolarizzare la loro posizione applicando i nuovi parametri di ravvedimento operoso in vigore dal 1 gennaio 2016.

Per quanto riguarda gli interessi, dal 22/05/2007 giusta Risoluzione n°109 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

-**"1989"**, Interessi sul ravvedimento IRPEF; **"1990"** interessi sul ravvedimento IRES; **"1991"** interessi sul ravvedimento IVA; **"1992"** interessi sul ravvedimento Imposte Sostitutive"; **"1993"** interessi sul ravvedimento IRAP"; **"1994"** interessi sul ravvedimento Addizionale Regionale"; **"1995"** interessi sul ravvedimento Addizionale Comunale"; **"3906"** interessi ravvedimento ICI".

Si precisa che le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi su ritenute da parte dei sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice tributo cumulando quanto dovuto.

I codici tributo per le sanzioni, da utilizzare in caso di ravvedimento operoso nel mod.F24, sono:

-**8901** "Sanzione pecuniaria Irpef"; -**8902** "Sanzione pecuniaria addiz.reg.Irpef";-**8903** "Sanzione pecuniaria addiz.comunale Irpef"; **8904** "Sanzione pecuniaria IVA;-**8905** "Sanzione pecuniaria Irpeg"; **8906** "Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta"; **8907** "Sanzione pecuniaria IRAP";-**8908** "Sanzione pecuniaria altre II.DD."; **8909** "Sanzione pecuniaria imp.intratt."; -**8910** "Sanz.pec.IVA forf.conn.imp.Intratt."; -**8911** "Sanz.pecun. altre violazioni tributarie relative ad imp.sui redditi,imp.sost.IRAP, e IVA ravvedimento;- **8912** "Sanz.pec.relat.anagr.trib. e cod.fisc.imp.redd.imp.sost.irap e IVA ravv." ";-**8918** "Sanzione pecuniaria IRES"; **8913** "Sanzione pecuniaria imposte sostitutive" etc.

Errori formali: il comma 5-bis dell'art.6 D.lgs. 18/12/97 n.472 prevede la non punibilità per le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e del versamento del tributo. **Correzioni di errori:** vedasi la Circ.Ag.Entrate n.5/E del 21/01/2002 ai fini della correzione di errori di compilazione del mod.F24.

Giovedì 15 – RAVVEDIMENTO OPEROSO - SANZIONI RIDOTTE DAL 30 AL 15%

I versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta al 15 per cento (nuovo periodo inserito nell'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997). Scaduto il termine per gli acconti di novembre per le imposte sui redditi, Irap e contributi previdenziali per il 2017, e per l'acconto Iva di dicembre, scaduto il 27 dicembre 2017, per i ritardatari, è già tempo di perdono. Chi "dimentica" di eseguire un adempimento o un versamento o lo esegue in ritardo, dispone di un'ampia platea di ravvedimenti, con l'applicazione di mini-sanzioni. Il ravvedimento "allargato", in vigore dal 2015, è precluso solo se è già stato

notificato un avviso di accertamento o liquidazione oppure una comunicazione di irregolarità, cosiddetto avviso bonario di cui agli articoli 36 – bis (controlli automatizzati) e 36 – ter (controlli formali) del Dpr 600/1973 e 54-bis del decreto Iva. I nuovi perdoni si aggiungono agli altri ravvedimenti per omessi o tardivi versamenti, che, si ricorda, riguardano solo i tributi, ma non i contributi o premi, anche se per i pagamenti si usa lo stesso modello F24. Con i vecchi perdoni, per gli omessi o tardivi versamenti, se sanati spontaneamente, si pagano le mini-sanzioni dello 0,2% giornaliero, se il ravvedimento è eseguito entro 14 giorni, del 3% se il ravvedimento è eseguito entro 30 giorni dalla violazione, o del 3,75% se il ravvedimento è eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione. Sono anche dovuti gli interessi legali nella misura dell'1% annuo fino al 31 dicembre 2014, dello 0,50% dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, dello 0,2% dal primo gennaio 2016, dello 0,1% dal 1° gennaio 2017 e dello 0,3 dal primo gennaio 2018.

Va ricordato che il cosiddetto ravvedimento "sprint", per sole sanzioni e interessi, può essere fatto anche entro 30 giorni nel caso di contribuente che paga le sole imposte entro i 14 giorni successivi alla scadenza originaria. La legge di stabilità per il 2015, legge 190/2014, ha aggiunto nuovi tipi di perdono, integrando l'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, che ha per titolo "ravvedimento". In particolare, è stabilito che la sanzione è ridotta ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene spontaneamente entro 90 giorni dalla data delle omissioni o dell'errore. Per questi tardivi od omessi versamenti, la sanzione del 30% potrà perciò essere ridotta al 3,33 per cento. Dal 2016 è altresì previsto che per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione del 30% è ridotta al 15 per cento (nuovo periodo inserito nell'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997).

In pratica, dal 2016, con il ravvedimento spontaneo, per i ritardi fino a 14 giorni si applicherà la sanzione giornaliera dello 0,1% (in luogo dello 0,2%), per i ritardi da 15 a 30 giorni si applicherà la sanzione fissa dell'1,5% (invece del 3%), mentre per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell'1,67% (invece del 3,33%). Senza ravvedimento, comunque, per i pagamenti eseguiti entro 90 giorni, gli uffici applicheranno la sanzione dell'1% giornaliero, per ritardi fino a 14 giorni e del 15% fisso, per ritardi da 15 a 90 giorni. E' inoltre stabilito che la sanzione è ridotta ad un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore. In questi casi, per i tardivi od omessi versamenti, la sanzione del 30% potrà essere ridotta al 4,29 per cento. La sanzione è infine ridotta ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore. In questi casi, per i tardivi od omessi versamenti, la sanzione del 30% potrà essere ridotta al 5 per cento. Il comma 1 - ter dell'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997 dispone che, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salvo la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute a norma degli articoli 36 – bis (controlli automatizzati) e 36 – ter (controlli formali) del Dpr 600/1973 e 54-bis del decreto Iva, Dpr 26 settembre 1972, n. 633. Questo significa che, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, i ravvedimenti possono essere effettuati anche se la violazione è stata già constatata e comunque sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, hanno avuto formale conoscenza.

Giovedì 15 - IVA –IMPRESE GRANDE DISTRIBUZIONE – TRASMISSIONE TELEMATICA

In relazione alla facoltà, per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, di optare per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli art. 2 e 3 del DPR 633/72, distinti per ciascun punto vendita, scade il termine per la trasmissione dei dati relativi al mese solare precedente (art.1,comma 429, L.30/11/2004 n.311).

Giovedì 15 – ANNOTAZIONE COMULATIVA NEL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI

Scade il termine per entro il quale le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale, effettuate nel mese solare precedente, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi, con allegazione al registro stesso degli scontrini riepilogativi giornalieri (art.6, comma 4, DPR del 9/12/96 n.695). La facoltà di annotazione cumulativa mensile, può essere esercitata anche dai contribuenti che emettono ricevuta fiscale (C.M.45/E del 19/2/97).

Giovedì 15 - IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA - EMISSIONE DELLA FATTURA

Ai sensi dell'art.21,comma 6, del DPR n.633/72, scade il termine per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel **mese di Ottobre 2018**.

N.B.: Di tali fatture si deve tenere conto nella liquidazione IVA del mese di Ottobre 2018.

Giovedì 15 – COSTITUZIONE GRUPPO IVA – COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art.70-quater del DPR n.633/72 prevede che i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, tra i quali sussistono congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, possono optare per la **costituzione del "Gruppo IVA"** al quale viene attribuito un proprio numero di partita IVA, cui è associato ciascun partecipante. A tal fine è stato approvato con provvedimento ADE n.215450 del 19/09/2018 apposito modello "AGI/1", che dovrà essere inviato telematicamente entro oggi.

Venerdì 16 - ACCISE – PAGAMENTO IMPOSTA

Scade oggi il termine per il pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa soggetti, **immessi in consumo nel mese precedente** (art.3, comma 4, del testo unico sulle accise approvato con D.Lgs. 26/10/95 N°504, come modificato dall'art.8bis, D.L.1/10/2001 n°356, convertito dalla Legge 30/11/2001 n.418). **Il versamento va effettuato alla Tesoreria provinciale dello Stato ovvero mediante utilizzo del modello F24/Accise.**

Venerdì 16 - INPS DIPENDENTI - VERSAMENTO CONTRIBUTI OTTOBRE 2018 -

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione ed il versamento dei contributi per le assicurazioni sociali, assegni familiari, etc. di competenza ai periodi di paga del mese precedente (**Mod. DM10/2**). Il versamento deve essere effettuato **mediante l'utilizzo del modello F24 indicando i contributi nella sezione INPS facendolo precedere dalla causale "DM10"**.

Venerdì 16 – INPS -ARTIGIANI/COMMERCANTI-VERSAMENTO 3°RATA CONTRIBUTI FISSI 2018

Scade il termine per il versamento all'INPS della 3° rata dei contributi dovuti sul reddito minimo annuo 2018 pari a Euro **15.710,00**.- Il versamento deve essere effettuato mediante l'utilizzo del modello F24 che l'INPS non invierà più agli iscritti nelle gestioni previdenziali. Infatti dal 2013 l'INPS ha privilegiato il canale telematico nell'accesso alle informazioni. Pertanto tutti i contribuenti devono richiedere all'INPS apposito PIN per entrare nell'apposito **"Cassetto previdenziale artigiani e commercianti"** e stampare i modelli F24. Alla scadenza sono interessati tutti i soggetti sia titolari che non di partita IVA. **I commercianti**, al netto di eventuali quote contributive a favore di associazioni di categoria, versano una rata di Euro **947,99** (intero anno €.**3.791,98**), mentre **gli artigiani** una rata di Euro **944,46** (intero anno €.**3.777,84**).

Per gli iscritti nella gestione Commercianti ed assimilati (soci di società, collaboratori, coadiutori,etc.), il contributo dovuto per l'anno 2018 viene determinato sulla totalità di redditi prodotti nell'anno 2017, per la quota eccedente il predetto minimale di Euro 15.710,00 annui e fino a euro 46.630,00, dovranno corrispondere ulteriori contributi percentuali IVS con l'aliquota del 24,09%, mentre per la fascia di reddito superiore a euro 46.623,00 e fino al massimale di euro 77.717,00* dovranno corrispondere contributi percentuali con l'aliquota del 25,09%. Per gli iscritti nella gestione Artigiani ferme restando le fasce di reddito innanzi citate si dovranno applicare per la prima fascia l'aliquota del 24% e per la 2° fascia il 25%. Inoltre si precisa che la base imponibile per la contribuzione dovuta dai Soci di S.r.l. – iscritti alla Gestione dei Commercianti o degli Artigiani, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte di reddito d'impresa dichiarato dalla S.R.L. ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendosi dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli utili stessi. **Le scadenze dei pagamenti sono indicate per: il 16/05/2018; il 20/08/2018; il 16/11/2018 e il 16/02/2019.** * Il massimale contributivo annuo diventa 101.427,00 per i commercianti/artigiani privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 e per coloro che hanno che abbiano optato per il sistema contributivo della pensione. **I soggetti ultra 65 anni**, titolari d'impresa o coadiutori familiari, già pensionati della gestione dei lavoratori autonomi o dell'assicurazione generale obbligatoria, **possono chiedere che il contributo previdenziale sia applicato nella misura del 50%**; in questo caso viene ridotto il supplemento di pensione della metà. Sono esclusi da questa agevolazione i titolari di pensione di reversibilità.

Contribuenti Forfetari legge n.190/2014: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio per il 2018) non ha introdotto alcuna modifica in materia di regime contributivo agevolato, introdotto dalla L. n. 190/2014, come modificata dalla L. n. 208/2015; conseguentemente detto regime, in assenza di espressa abrogazione, si considera prorogato anche per il 2018, con la medesima portata già illustrata con la circolare n. 35/2016 per l'anno 2016, alla quale si rinvia per i contenuti di dettaglio. Con riferimento alle modalità di accesso al regime contributivo agevolato, nel ricordare che la circolare n. 29/2015 e la circolare n. 35/2016 hanno chiarito la natura facoltativa dell'accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall'interessato che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge, si precisa quanto segue. Il regime in parola che, come noto, consiste nella riduzione contributiva del 35% (cfr. par. 1 circolare n. 35/2016), si applicherà nel 2018 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2017 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano presentato espressa rinuncia allo stesso. I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2017 una nuova attività d'impresa per la quale intendono beneficiare nel 2018 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2018. I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2018, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo: coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

N.B. Ai sensi dell'art.3-bis del D.L. 19/09/1992 n°384, convertito dalla Legge 14/11/1992 n.438, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza) ed è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi per i contributi dell'anno 2013 – ai redditi 2013, da denunciare al fisco nel 2014). Vedi Circolare INPS n°102 del 12/06/2003.-

Venerdì 16 – IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - VERSAMENTO -MESE PRECEDENTE

Per gli esercenti le attività elencate nella tariffa allegata al DPR.640/72, scade il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, relativamente alle attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente. Il versamento va effettuato utilizzando il mod.F24 –codice tributo 6728. L'imposta sugli intrattenimenti si applica nella misura del 16%, mentre l'IVA nella misura del 22%, sul biglietto d'ingresso di discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al

50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio. Pertanto, per esempio sull'ingresso a pagamento con biglietto comprensivo di consumazione di € 20,00, si avrà: base imponibile € 14,92; ISI=16%=2,32; IVA=22%=3,19.

**Venerdì 16 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI – ANNO IMPOSTA 2017 – VERSAMENTI RATEIZZATI
imposte con maggiorazione 0,40% - Persone Fisiche - Società di Persone e Società di Capitali.**

Scade il termine per il versamento della 5/6 rata delle imposte, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, senza/con la maggiorazione dello 0,40%. In via generale, le imposte e tributi, interessati sono:

- IRES – saldo 2017 – codice tributo 2003;
- IRES – 1°acconto 2018 – codice tributo 2001;
- IRPEF - saldo 2017 – codice tributo 4001;
- IRPEF 1°acconto 2018 – codice tributo 4033;
- IRAP – saldo 2017 – codice tributo 3800;
- IRAP 1°acconto 2018 – codice tributo 3812;
- Diritto Camerale anno 2018 – codice 3850;
- IMPOSTA SOSTITUTIVA – saldo 2017 - contribuenti MINIMI codice tributo 1795;
- IMPOSTA SOSTITUTIVA – acconto 2018 - contribuenti MINIMI codice tributo 1793;
- IMPOSTA SOSTITUTIVA cedolare secca – persone fisiche – saldo 2017 – codice tributo 1842
- IMPOSTA SOSTITUTIVA cedolare secca – persone fisiche – acconto 1° rata 2018 – codice tributo 1840;
- IMPOSTA SOSTITUTIVA cedolare secca – persone fisiche – acconto 2°rata 2018 – codice tributo 1841;
- IVA - saldo dichiarazione annuale 2017 – codice tributo 6099;
- Integrazione IVA Parametri codice tributo 6493;
- Adeguamento IVA Studi di Settore codice tributo 6494;
- Persone fisiche – Maggiorazione 3% adeguamento Studi di settore codice tributo 4726;
- Addizionale regionale Irpef-autotassazione - codice tributo 3801;
- Addizionale all'Irpef enti locali – autotassazione saldo – codice tributo 3844;
- Addizionale all'Irpef enti locali – autotassazione acconto – codice tributo 3843;
- Contributi -Artigiani (AP) e Commercianti (CP)- eccedenti i minimali - saldo 2017 e 1°acconto 2018.

Al riguardo, si veda il seguente prospetto riguardante i contribuenti titolari di partita IVA:

RATA VERSAMENTO INTERESSI % VERSAMENTO (*) INTERESSI %

1 ^a	02 luglio	0,00	20 agosto	0,00
2 ^a	16 luglio	0,16	20 agosto	0,00
3 ^a	20 agosto	0,49	17 settembre	0,33
4 ^a	17 settembre	0,82	16 ottobre	0,66
5 ^a	16 ottobre	1,15	16 novembre	0,99
6 ^a	16 novembre	1,48		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Venerdì 16 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE – Legge Biagi-

Scade oggi il versamento della ritenuta d'acconto codice **1040** (lavoro occasionale). **Tali rapporti occasionali sono regolamentati dall'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 276/2003 (Legge Biagi).** Infatti per prestazioni occasionali, sono intese i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso Committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel citato articolo 61 comma 1. E cioè trasformazione del rapporto da occasionale a rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

Venerdì 16- IVA - CONTRIBUENTI TRIMESTRALI – VERSAMENTO IVA 3°TRIM. 2018

Per i **contribuenti trimestrali** scade oggi il termine per il versamento dell'imposta a debito risultante dalla **liquidazione relativa al 3°Trimestre 2018 – cod.tributo: “6033” anno di riferimento 2018 - (art.7, DPR 14/10/99 N.542, come modificato dal DPR N°435/2001).** Qualora l'importo da versare non supera Euro 25,82 il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo. Si rammenta che le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1%.

Venerdì 16 - IVA - CONTRIBUENTI TRIMESTRALI EX ART.74 – VERSAMENTO IVA 3°TRIM. 2018

Per i **contribuenti trimestrali** ex art.74, quarto comma, DPR n°633/72, esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione etc., scade oggi il termine per il versamento dell'imposta a debito risultante dalla **liquidazione relativa al 3°Trimestre 2018 – cod.tributo: “6033” anno di riferimento 2018.** Qualora l'importo da

versare non supera Euro 25,82 il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo. Si rammenta che le somme da versare a norma dell'art.74 quarto comma, non sono soggetti alla maggiorazione degli interessi dell'1%.

Venerdì 16 - IVA - CONTRIBUENTI MENSILI - VERSAMENTO -MESE DI OTTOBRE 2018– ASPETTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI E PENALI PER MANCATI VERSAMENTI

Per i **contribuenti mensili** scade oggi il termine per l'effettuazione del versamento con il modello F24 sulla base della liquidazione relativa al mese di **OTTOBRE 2018**. Per il pagamento bisogna utilizzare il **codice tributo "6010 – anno di riferimento "2018"**. Il debito IVA potrà essere compensato nel modello F24 con i crediti d'imposta precedenti, risultanti da dichiarazioni già presentate all'amministrazione finanziaria (art.17 D.lgs 241/97 e succ.modif.). **Se l'importo non supera €.25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.**

Aspetti Sanzionatori Penali: in relazione alla **fattispecie penale dell'omesso versamento dell'IVA** risultante dalla dichiarazione annuale, se l'ammontare **eccede 250 mila euro (nuovo valore entrato in vigore dal 22/10/2015, precedente 50 mila euro)** per ciascun periodo d'imposta (art.10-ter, D.lgs. 10/03/2000, n.74), **è stato precisato** che il momento consumativo del reato è individuato dal citato art.10-ter nell'omesso versamento dell'IVA "dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo". Pertanto, posto che il termine di versamento dell'acconto IVA scade di solito il **27 Dicembre di ogni anno**, ne consegue che la previsione sanzionatoria trova applicazione con riferimento **all'anno d'imposta 2017, qualora l'importo non versato entro la data del 27/12/2018 sia superiore ad euro 250 mila.**

Per le Imprese Agricole che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a 700 mila euro, oppure in caso di conseguimento di un volume d'affari inferiore, che non abbiano optato per la liquidazione IVA trimestrale, va effettuato entro oggi il pagamento dell'eventuale debito iva del mese di **Dicembre**. Sono esonerati dall'obbligo di liquidazione periodica mensile o trimestrale: gli imprenditori agricoli in regime di esonero (volume d'affari dell'anno precedente non superiore a 7 mila euro); i soggetti che nel mese precedente non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva. I produttori agricoli che hanno realizzato impianti per la produzione di energia elettrica da fonti agroforestali o fotovoltaiche, qualora l'attività agricola sia gestita in regime speciale IVA ai sensi dell'art.34 del DPR n.633/72, devono tenere la contabilità separata ai sensi dell'art.36 del DPR n.633/72. La separazione delle attività deve essere effettuata qualora sussistano queste due condizioni: 1) l'attività agricola rientri nel regime speciale; 2) l'energia prodotta non venga destinata esclusivamente all'autoconsumo. In tale fattispecie la liquidazione periodica dell'IVA è distinta. Infatti deve essere determinato il debito d'imposta derivante dalla attività in regime speciale e distintamente quello derivante dall'attività di produzione di energia elettrica.

Venerdì 16 - IL.DD. - SOSTITUTI D'IMPOSTA - VERSAMENTO RITENUTE ALLA FONTE – OPERATE NEL MESE DI OTTOBRE 2018 – AGENTI RITENUTA 23% -

Scade il termine per il versamento diretto delle ritenute operate nel mese precedente su: **-redditi di lavoro dipendente (1001), indennità cessazione rapporto di agenzia, autonomo, provvigioni (1040), collaborazioni Co.Co.Co. (codice tributo 1001)**, ritenute a titolo d'acconto e d'imposta su dividendi **(1035)** ..etc..I datori di lavoro che hanno effettuato a dicembre le operazioni di conguaglio devono versare entro oggi la rata dell'Addizionale Regionale codice tributo 3802, nonché dell'addizionale Irpef comunale codice tributo 3847 (acconto pagabile in 9 rate) e/o 3848 (saldo pagabile in 11 rate). Si richiama l'attenzione sulle disposizioni recate in materia dall'art.21, legge 27/12/97 n.449, tra le quali si segnala: -l'elevazione al 20% della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo; - l'inclusione tra i sostituti d'imposta delle persone fisiche che esercitano arti o professioni, nonché del Condominio. Si segnala che i Curatori Fallimentari e Commissari Liquidatori, assumono la qualifica di sostituto d'imposta ai sensi dell'art.37,comma 1, del D.L. 04/07/2006 n.223. Inoltre, dall'1.1.2007 il Condominio deve applicare una ritenuta d'acconto del 4% su tutti i corrispettivi pagati su contratti di appalto di opere e servizi. Le ritenute vanno versate dai Condomini con i seguenti codici tributo: 1019 se i percipienti sono soggetti IRPEF e 1020 se i percipienti sono soggetti IRES. Si ricorda che sulle Provvigioni corrisposte dall'1.1.2003, viene applicata la ritenuta del 23%. (art.25/bis DPR n.600/73) sul 50% e/o 20% dell'imponibile provvigionale corrisposto agli intermediari del commercio (agenti e rappresentanti, procuratori d'affari). Per una migliore gestione delle ritenute d'acconto operate, è corretto, ai fini contabili, rilevare le stesse al momento del pagamento ai percipienti (criterio di cassa). N.B.: ai fini della compilazione delle Certificazioni dei compensi corrisposti a terzi ebbene conservare durante il periodo d'imposta in apposita cartella copie delle fatture ricevute e copie degli F24 pagati.

Novità: Dall' **01/01/2017** il codice da utilizzare in **F24 non sarà più il 1038** ma il codice tributo **1040**, già riferito alle ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l'esercizio di arti e professioni, previste all'articolo 25 del medesimo decreto.

Venerdì 16 - INPS - GESTIONE SEPARATA - ex LEGGE N°335/95 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 24% - 25,72% - 34,23% -

Scade il termine per il versamento del **contributo INPS dovuti** sui compensi corrisposti nel mese precedente (ex legge 335/95). Il contributo in esame si calcola sui compensi (per rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa e per le prestazioni degli incaricati delle vendite a domicilio**) determinati con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposte sui redditi. Il contributo così calcolato è posto:

- per un terzo a carico del collaboratore o dell'incaricato;
- per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso.

Ai fini contributivi vengono applicate le seguenti aliquote e, in particolare:

-24% per gli iscritti alla gestione separata che risultano altresì iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria, compreso i pensionati (codice tributo C10);

-25,72% agli iscritti alla gestione separata **titolari di partita IVA**, non pensionati o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (codice tributo CXX).

-34,23% ai non titolare di partita IVA, non pensionati o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Venerdì 16 - IVA - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE 2017 – PAGAMENTO RATEIZZATO

Per chi ha scelto di rateizzare il versamento dell'IVA **dovuta in base alla dichiarazione annuale 2017, scade oggi il termine del pagamento della 9° rata ed ultima rata**. Il **codice tributo** da utilizzare è “6099” mentre l'anno da indicare è il 2017. Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Il versamento può essere effettuato in forma rateizzata e con applicazione degli interessi con scadenza entro il giorno 16 di ciascun mese e comunque non oltre il mese di novembre 2018. Il versamento può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 435/2001 (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999, come modificati dall'art. 7-quater, comma 20, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225).

Venerdì 16 – INAIL – RATEAZIONE

Scade oggi il pagamento della 4 °rata per saldo 2017 + acconto 2018 dei contributi Inail.

Martedì 20 – CONAI – DENUNCIA IMBALLAGGI MESE DI OTTOBRE 2018 –

Oggi è l'ultimo giorno per i contribuenti iscritti al CONAI per calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente. I contribuenti soggetti al Conai sono **i produttori e gli utilizzatori non finali di imballaggi**. Si rimanda al Regolamento CONAI per gli adempimenti dichiarativi e contributivi da versare.

Martedì 20 -ENASARCO- AGENTI E RAPPRESENTANTI – VERSAMENTO CONTRIBUTI- 3°TRIM.2018

Scade oggi il termine per le Casi Mandanti (Preponenti) di provvedere: al versamento dei contributi previdenziali Enasarco, on-line, accantonati per competenza nel **3°trimestre 2018** (Totale **16%**, di cui **8%** a carico del Preponente e l'altro **8%** a carico dell'Agente che opera individualmente o sotto forma di Società di Persone “S.N.C.” – “S.A.S.”).

Importo Minimale Annuo Agenti Plurimandatari = Euro 423,00 (euro 105,75 trimestrale);

Importo Massimale Annuo Agenti Plurimandatari = Euro 4.044,00 (massimale provvigionale €. 25.275,00)

Importo Minimale Annuo Agenti Monomandatari = Euro 846,00 (euro 211,50 trimestrale);

Importo Massimale Annuo Agenti Monomandatari = Euro 6.066,08 (massimale provvigionale €. 37.913,00).

Per memoria vengono indicate le scadenze che interessano le Casi Mandanti (Preponenti):

-per contributi relativi al 1°Trimestre 2018 pagamento entro 20/05/2018;

-per contributi relativi al 2°Trimestre 2018 pagamento entro 20/08/2018;

-per contributi relativi al 3°Trimestre 2018 pagamento entro 20/11/2018;

-per contributi relativi al 4°Trimestre 2018 pagamento entro 20/02/2019;

-per contributi inerenti il FIRR anno 2018 pagamento entro 31/03/2019.

Per gli agenti che svolgono la loro attività in forma di Società di Capitali (S.p.A. – S.r.l.) in luogo del contributo previdenziale, deve essere versato un contributo Assistenziale. Tale contributo viene calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia, senza alcun limite di minimale o massimale. L'aliquota **contributiva è del 4% di cui 3% carico preponente e 1% carico agente, fino ad importi provvigionali di €13 milioni**, oltre €13 milioni e fino a €20 milioni aliquota 2 % (1,50% carico preponente e 0,50% carico agente) oltre € 20 milioni e fino a €26 milioni aliquota 1% (0,75% carico preponente e 0,25% carico agente), da €26 milioni in poi aliquota 0,50% (0,30% carico preponente e 0,20% carico agente).

N.B.: E' **obbligatorio** contattare il sito www.enasarco.it per provvedere alla iscrizione della propria azienda alla **Fondazione Enasarco onde poter effettuare i versamenti e compilare la distinta riepilogativa trimestrale ON-LINE**. Si ricorda che è obbligatoria l'iscrizione all'Enasarco dei Procacciatori d'affari se svolgono la loro attività in modo continuativo e abituale nei confronti del preponente (delibera Enasarco del 18/2/2000). Il preponente è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'Agente. Tutte le comunicazioni devono essere comunicate alla Fondazione Enasarco entro 30 giorni dall'evento.-

Lunedì 26 - ENPALS – DENUNCIA CONTRIBUTIVA OTTOBRE 2018 -

Invio da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport della denuncia contributiva mod.031/R relativa al mese scorso.

Lunedì 26 - ENPAIA – PAGAMENTO CONTRIBUTI PER IMPIEGATI AGRICOLI-

Scade il termine per il pagamento della rata mensile dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli per gli impiegati e i dirigenti dello specifico settore. Il versamento deve essere eseguito utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale inviati dall'Ente stesso.

Lunedì 26 - IVA - SCAMBI INTRA-UE CESSIONI/ACQUISTI MESE DI OTTOBRE 2018**-ELENCHI CESSIONI – ADEMPIMENTO: MENSILE E/O TRIMESTRALE****-ELENCHI ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI – ADEMPIMENTO STATISTICO MENSILE**

L'obbligo di presentazione degli **elenchi riepilogativi** riguardanti gli **acquisti intracomunitari** di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea era stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017 ([D.L. n. 193/2016](#)). Successivamente, però, l'adempimento è stato tenuto in vita sino al 31 dicembre 2017 ([D.L. 244/2016](#)). Pertanto, dal **1° gennaio 2018** non devono più essere presentati **ai fini fiscali**, gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute, come qui di seguito indicato.

Le novità dal 2018, in sintesi sono:

1) ai fini fiscali, **resta soltanto** l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE.

2) **non è più dovuta la presentazione degli elenchi riepilogativi** - aventi periodi di riferimento a partire da tale data - concernenti **gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute**.

3) devono comunque essere presentati **ai soli fini statistici**:

-**gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni** (Modello INTRA 2-bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **uguale o superiore a 200.000 euro**;

-**gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi** (Modello INTRA 2-quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **uguale o superiore a 100.000 euro**.

4) per gli **elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni** (Modello INTRA-1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale **uguale o superiore a 100.000 euro**.

Elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis)

Se l'ammontare totale trimestrale delle **cessioni intracomunitarie di beni** è **superiore a 50.000 euro**, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti **la cadenza è mensile** ed è valida ai fini fiscali.

La **compilazione** dei dati statistici negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale **uguale o superiore a 100.000 euro**.

Se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è **inferiore o uguale a 50.000 euro**, per tutti e quattro i trimestri precedenti **la cadenza**, valida solo ai fini fiscali, è **trimestrale**.

Elenchi riepilogativi relativi ai servizi resi (Modello INTRA 1quater)

Se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è **superiore a 50.000 euro**, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **l'elenco va presentato con cadenza mensile sia ai fini fiscali che statistici**.

Se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è **inferiore o uguale a 50.000 euro**, per tutti e quattro i trimestri precedenti, **la cadenza è trimestrale**.

Ai fini della compilazione del campo "Codice Servizio" presente negli elenchi riepilogativi relativi ai servizi intracomunitari resi, occorre far riferimento al quinto livello della classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA).

Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis)

I soggetti obbligati presentano, **ai soli fini statistici**, gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a **periodi mensili**, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **uguale o superiore a 200.000 euro**.

Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater)

I soggetti interessati presentano, **ai soli fini statistici**, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all'[art. 7-ter](#) D.P.R. n. 633/1972, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, con riferimento a periodi **mensili**, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **uguale o superiore a 100.000 euro**.

Ai fini della compilazione del campo "Codice Servizio" presente negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi intracomunitari, occorre far riferimento al quinto livello della classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA).

Sanzioni modello Intrastat 2018 omesso tardivo o incompleto errato:

La **normativa attuale in merito alle sanzioni** Intrastat omesso, tardivo o non veritiero per i soggetti obbligati alla comunicazione, distingue **2 tipi di Violazioni**:

1) Violazione relativa ai dati fiscali: L'ufficio una volta riscontrata la violazione invita, tramite apposita comunicazione, l'operatore a regolarizzare entro un termine la sua posizione, se avviene la regolarizzazione entro il termine la sanzione non è dovuta nel caso di dati inesatti/mancanti o è ridotta della metà nel caso di omissione della presentazione.

2) Violazioni relative ai dati statistici: L'ufficio riscontrata la violazione invita l'operatore a regolarizzare entro un termine. Se l'operatore regolarizza entro il termine la sanzione viene ridotta.

1) Sanzioni relative a violazioni di natura fiscale riguardano:

-Intrastat omesso;

-Intrastat incompleto, inesatto o irregolare,

Tali violazioni comportano una **sanzione da 500 a 1.000 euro** per ciascuno elenco.

La sanzione può essere ridotta del 50% nel caso in cui il contribuente provveda a presentare gli elenchi intrastat entro 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo.

Non sono soggette a sanzioni, le correzioni dei dati inesatti e l'integrazione dei dati mancanti, ma solo se si rimedia spontaneamente o, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici doganali.

Intrastat 2018 sanzioni:	importo
intrastat omesso	da 500 a 1000 euro per ciascun elenco

Intrastat tardivo presentato entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio	nessuna sanzione
Intrastat incompleto, inesatto o irregolare	da 500 a 1000 euro per ogni elenco
Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio o regolarizzazione tramite ravvedimento	nessuna sanzione
Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell'Amministrazione	100 euro (1/5 del minimo)

2) Sanzioni Intrastat 2018 di natura statistica:

Per le violazioni di natura statistica degli elenchi Intra, si fa riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 7 e 11 del D.Lgs. 322/1989 ma con una novità introdotta dal D.Lgs. 175/2014, ossia, la limitazione dell'applicabilità delle sanzioni amministrative alle sole imprese che, incluse nello specifico elenco pubblicato dall'Istat, realizzano scambi commerciali con i paesi Ue con volumi mensili pari o superiori ad € 750.000 (D.P.R. 19 luglio 2013).

Le *sanzioni INTRASTAT 2018 di natura statistica*, sono:

- da 206 a € 2.065 per le persone fisiche;
- da 516 a 5.164 euro per enti e società.

Tali sanzioni, possono essere applicate una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto.

Ravvedimento Intrastat 2018:

La tardiva o omessa presentazione del Modello Intrastat 2018 può essere regolarizzata mediante lo strumento del Ravvedimento Operoso.

Tale istituto oltre che consentire la regolarizzazione con il Fisco, consente al soggetto obbligato alla comunicazione degli elenchi intrastat di ottenere una sanzione ridotta sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano già state attivate le procedure di controllo e recupero delle somme omesse.

Il contribuente per rimediare all'**omessa presentazione degli elenchi INTRA** può quindi avvalersi del **Ravvedimento Operoso Intrastat**, ed evitare così la sanzione per mancata presentazione del modello che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di € 1.000 per ciascun elenco.

Intrastat 2018 sanzioni ridotte con il ravvedimento:

- entro i 90 giorni dalla scadenza: la sanzione è pari a 1/9 del minimo, per cui pari a 55,56 euro;
- entro il termine di presentazione della **dichiarazione Iva 2018**, per cui entro il 30 aprile 2018, se la violazione è stata commessa nel 2018: sanzione pari a 62,50 euro;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2019: sanzione pari a 71,42 euro;
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione 2019: la sanzione è pari a 83,33 euro.

Per ravvedersi il contribuente deve rimediare alla violazione in maniera autonoma, presentando il modello INTRASTAT omesso o presentato in ritardo o infedele, e pagare la sanzione ravvedimento tramite **modello F24** Agenzia delle Entrate ed indicando il **Codice tributo 8911**.

Abolizione Intrastat San Marino:

Per effetto dell'**articolo 7-*quater*, comma 21, del D.L. 193/2016**, è stato abrogato, a decorrere dal 01/01/2017, l'**obbligo di presentazione** all'Agenzia delle Entrate **della comunicazione relativa le operazioni di acquisto (senza Iva) effettuati presso operatori sammarinesi**.

Si rammenta che per i beni acquistati da un operatore sammarinese **non è necessario compilare il modello Intra-2** in quanto allo stesso provvede l'Ufficio tributario di San Marino.

Si fa presente che dal **1° Luglio 2013** gli stati membri **sono passati da 27 a 28**, infatti, è entrata a far parte della U.E. la CROAZIA. Pertanto gli Stati membri della U.E. all'1.7.2013 sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Si ricorda che dall'1.1.2002 i 12 Stati membri della U.E. che hanno adottato l'Euro, come valuta sono stati: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. Dall'1.1.2007 la Slovenia ha adottato l'Euro, dall'1.1.2008 adottano l'euro gli Stati di Malta e Cipro, dall'1/1/2009 adotta l'euro la Repubblica Slovacca, dall'1/1/2011 adotta l'euro l'Estonia, dall'1/1/2014 adotta l'euro la Lettonia, portando a **18 i Paesi UE** che adottano come valuta l'Euro (€).

Venerdì 30 - IMPOSTA DI REGISTRO – CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI IMMOBILI - Versamento imposta con F24 mod.Elide -

Oggi scade il termine per il versamento relativo a:

- **cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° Novembre 2018;**
- **contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dall'1/11/2018.**
- **contratti di locazione non registrati aventi canoni non superiori a Euro 1.291,14 (ex vecchie lire 2.500.000) sono soggetti a registrazione.**

L'imposta di registro va versata mediante la **delega di pagamento modello F24 modello Elide -acronimo di Elementi Identificativi - (il modello F23 non è più utilizzabile dal 01/01/2015) mediante appositi codici tributo** all'uopo predisposti: ad esempio:

-**1500** per la prima registrazione - **codice 1501** per le annualità successive - **codice 1502** per cessioni del contratto - **codice 1503** per risoluzioni del contratto - **codice 1504** per proroghe del contratto - **codice 1505** per l'imposta di bollo - **codice 1506** per i tributi speciali e compensi - **codice 1507** per le sanzioni da ravvedimento in caso di tardiva prima registrazione - **codice 1508** per gli

interessi da ravvedimento in caso di tardiva prima registrazione - **codice 1509** per le sanzioni da ravvedimento in caso di tardivo versamento - **codice 1510** per gli interessi in caso di tardivo versamento.

N.B: I contratti anche verbali di locazione ed affitto di beni immobili devono essere registrati entro trenta giorni dalla data di decorrenza del contratto stesso, previo versamento dell'imposta di registro ed assolvimento dell'imposta di bollo €16,00 ogni quattro pagine, per cui entro 30 giorni il contratto deve essere presentato all'Ufficio del Registro per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento. **Altri tipi di contratti e scritture private vanno registrati entro 20 giorni** dalla data di decorrenza del contratto stesso. **Per quanto riguarda gli Immobili Strumentali ceduti in affitto**, giusto art.35, commi 8 e seguenti del D.L. 4/7/2006 n.233, (conv. in Legge 4/08/2006 n°248) e circolare 33/E del 16/11/2006, bisogna assoggettare ad imposta di registro dell'1% il canone locativo annuale ancorchè assoggettato ad IVA. Non bisogna disattendere l'obbligo della comunicazione prevista dall'art.12) D.L. 21/03/1978 n°59, giusta circolare n.557 del 31/05/2011 del Ministero dell'Interno, per chi nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni, ceda ad altri, in locazione per uso abitativo un fabbricato per un periodo superiore ad un mese, **deve entro 48 ore** dalla consegna del medesimo, **comunicare la cessione del fabbricato alla Autorità di Pubblica Sicurezza**. La sanzione amministrativa in caso di mancata comunicazione va da €103,00 a €1.549,00.-Dal 1°Giugno 2010, giusto D.L.31/05/2010 n°78, è obbligatorio indicare nei contratti di locazione, di comodato, gli identificativi catastali dei beni immobili, oggetto di locazione, affitto e comodato. Per rinnovi e risoluzioni di contratti di locazione bisogna presentare all'Agenzia apposito **modello RLI, obbligatorio del 01/04/2014. Regime opzionale per la cedolare secca:** la registrazione per gli affitti di immobili ad uso abitativo posseduti da persone fisiche vanno esclusivamente registrati in via telematica all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello semplificato **SIRIA**. Con l'opzione per la cedolare secca si paga l'imposta sostitutiva del 21% o del 19% che sostituisce l'Irpef e le relative addizionali, l'imposta di registro e l'imposta di bollo, nonché l'imposta di registro sulle risoluzioni o proroghe del contratto di locazione. **N.B.: dal 04/08/2013** è obbligatorio allegare al contratto di locazione il certificato **A.P.E.** (Attestato Prestazione Energetica).

La **legge di Stabilità 2016** ha rimesso mano alle norme relative alle modalità con cui va registrato il **contratto di affitto**.La **registrazione della locazione**, infatti, dal **1° gennaio 2016**, deve essere fatta solo dal padrone di casa, ossia il **locatore** (e non più dal conduttore o dal professionista che ha redatto l'atto), il quale ha a disposizione 30 giorni di tempo dalla sottoscrizione del contratto, dovendo poi, nei successivi 60 giorni, comunicarlo al conduttore e all'amministratore di condominio.

CONTRATTO DI AFFITTO: COME CAMBIANO LE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE?

Al locatore, come detto, vengono dati **30 giorni di tempo** per procedere alla registrazione del contratto di affitto, dal momento in cui questo viene firmato.

Il **contratto di locazione** viene considerato **inesistente** se la registrazione non viene effettuata, con la conseguenza che, qualora non sia pagato il canone o non venga liberato l'immobile alla data di scadenza del rapporto, non si può procedere allo sfratto con sistema abbreviato, necessitando invece una causa ordinaria di occupazione senza titolo, strada dunque non solo più lunga ma anche molto più dispendiosa.

Dalla registrazione, poi, **entro i successivi 60 giorni**, spetta al padrone di casa comunicare l'assolvimento dell'onere fiscale al **conduttore** e all'**amministratore del condominio** di modo che quest'ultimo possa procedere con l'aggiornamento del registro di anagrafe condominiale.

Nonostante la normativa non precisi le modalità con cui effettuare tale comunicazione, la raccomandata a.r. o la posta elettronica certificata sono i mezzi più adeguati.

CONTRATTO DI AFFITTO: COME PAGARE L'IMPOSTA DI REGISTRO?

Le **spese connesse alla registrazione del contratto di affitto** sono a carico, in parti uguali, del conduttore e del locatore. È possibile, tuttavia, far gravare l'intera imposta sul locatore; mentre non è accettata la pattuizione inversa.

La **legge di Stabilità 2016**, in realtà, sembra aver eliminato la norma per cui entrambe le parti rispondono in solido del pagamento; quindi, mentre prima, in caso di **mancato versamento dell'imposta di registro**, l'Agenzia delle Entrate poteva chiederne la corresponsione, con tanto di interessi e sanzioni, ad entrambe le parti (locatore o conduttore) ed il pagamento di uno dei due liberava automaticamente l'altro, ora che l'obbligo di registrazione spetta **al solo locatore**, pare che soltanto su quest'ultimo possa ricadere la responsabilità dell'omesso versamento d'innanzi al Fisco.

In base alle modalità con cui viene effettuata la registrazione si delineano le relative **modalità di pagamento dell'imposta**. Al riguardo, se si opta per la registrazione su supporto cartaceo, è necessario utilizzare il modello F24 Elide, anche telematico, se invece si ricorre alla via telematica, anche il pagamento diventa telematico e contemporaneo alla registrazione. Si può adempiere all'imposta o con **frequenza annuale**, dunque per ogni anno di durata del contratto, oppure **in un solo momento** per la complessiva durata, beneficiando di una relativa riduzione. In entrambi i casi, l'importo versato con attinenza alla prima annualità non può essere mai più basso di 67 euro.

CONTRATTO DI AFFITTO: QUALI SANZIONI PER TARDATO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO?

Per tardato pagamento, ai fini dell'imposta di registro, la sanzione prevista va **dal 120% al 240% dell'imposta dovuta e degli interessi**.

CONTRATTO DI AFFITTO: QUALI SANZIONI PER L'OMESSA REGISTRAZIONE?

L'**omessa registrazione**, ai fini delle imposte dirette, viene a configurare rispettivamente:

- 1) la presunzione, a meno che non intervenga la prova contraria, della sussistenza del rapporto di locazione anche per i 4 periodi di imposta precedenti a quello in cui è avvenuto l'accertamento;
- 2) l'esistenza di un canone del 10% del valore dell'immobile.

Si precisa, inoltre, che l'omessa registrazione del contratto di affitto entro il termine previsto, dà diritto al conduttore di poter avanzare al giudice la richiesta di ricondurre la locazione a parametri conformi a quelli stabiliti per i contratti di 4 anni o per quelli con canone concordato.

In questo modo, quindi, **l'inquilino ha facoltà di richiedere la restituzione dei maggiori importi versati** rispetto al dovuto a titolo di canone di affitto, sia durante il rapporto di locazione che una volta scaduto, e comunque mai dopo i 6 mesi successivi al reale rilascio dell'immobile locato.

CONTRATTO DI AFFITTO IN NERO: COSA SI RISCHIA?

Grazie alla legge di Stabilità 2016 sono terminati i problemi connessi all'eliminazione, prevista dalla Corte costituzionale, della possibilità di penalizzare il **locatore responsabile di non aver registrato il contratto o di averlo registrato per importi inferiori**. In base al nuovo comma 5 dell'articolo 13 della manovra finanziaria per il 2016, infatti, viene ribadito che nei confronti di tutti i

soggetti che, in forza del Dlgs 23/2011, hanno pagato un corrispettivo più basso fino alla data di pubblicazione (16 luglio 2015) della sentenza che ha dichiarato incostituzionali, rispettivamente, i commi 8 e 9 dell'articolo 3 del medesimo Dlgs, la misura del canone o dell'indennità di occupazione per suddetto periodo risulta, su base annua, **pari al triplo della rendita catastale dell'immobile.**

Imposta di registro:

- L1 Locazione di immobile ad uso abitativo: imposta di registro 2% del canone;
- L2 Locazione agevolata di immobile ad uso abitativo: imposta 2% del 70% del canone;
- L3 Locazione di immobile a uso abitativo (contratto assoggettato ad IVA): imposta di registro € 67;
- L4 Locazione finanziaria di immobile a uso abitativo: imposta di registro € 200;
- S1 Locazione di immobile a uso diverso dall'abitativo: imposta di registro 2% del canone;
- S2 Locazione di immobile strumentale con locatore soggetto ad IVA: imposta di registro 1% del canone;
- S3 Locazione finanziaria di immobile a uso diverso dall'abitativo: imposta di registro € 200;
- T1 Affitto di fondo rustico: imposta di registro 0,50% del canone;
- T2 Affitto di fondo rustico agevolato: imposta di registro € 67;
- T3 Affitto di terreni ed aree non edificabili, cave e torbiere: imposta di registro 2% del canone;
- T4 Affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio (contratto assoggettato ad IVA) imp.reg.€ 67.

Venerdì 30 – TASSE AUTOMOBILISTICHE -RINNOVO

Scade il termine per eseguire il rinnovo della tassa automobilistica per i veicoli per i quali il prescritto periodo di validità della tassa precedente è scaduto a Ottobre 2018.

Venerdì 30 – CASSA EDILE – VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE PRECEDENTE -

Versamento dei contributi per i lavoratori dipendenti delle Imprese Edili inerenti alle retribuzioni di competenza del mese precedente.

Venerdì 30 – TASSE AUTOMOBILISTICHE ADDIZIONALE ERARIALE – Cosiddetto SUPERBOLLO

Dal 2011 sulle autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt, è dovuta l'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche (superbollo). L'addizionale è stata introdotta dall'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n° 98 - pdf ed è pari a **10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 kw.**

Per il 2014 l'addizionale erariale della tassa automobilistica è di 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 185 kw (articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 201/2011 - pdf). **Per l'anno 2011** i contribuenti che devono versare il superbollo sono coloro che il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del dl 98/2011) risultavano essere possessori di un'automobile con potenza superiore ai 225 kw. **A partire dal 2012 il superbollo va versato da tutti i contribuenti possessori di veicoli superiori ai 185 kw.** Per possessori si intendono, oltre che i proprietari, anche gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, così come risultano essere iscritti al Pra (Pubblico registro automobilistico). Non devono versare l'addizionale i contribuenti che hanno venduto il veicolo prima del 6 luglio 2011 e coloro che usufruiscono di un regime di esenzione o di interruzione dal pagamento delle tasse automobilistiche. L'addizionale erariale al bollo, infine, non è dovuta se il veicolo è storico (circolare n. 49 - pdf). Il versamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica (superbollo) deve essere effettuato utilizzando il modello **"F24 elementi identificativi"**. E' esclusa la compensazione e il **codice tributo da utilizzare è il "3364"** (risoluzione n. 101 del 20/10/2011). Il pagamento **per il 2011 andava effettuato entro il 10 novembre**. In pratica, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto del 07/10/2011 del Ministero dell'Economia e Finanze (G.U. dell'11/10/2011 n° 237) che disciplina i tempi e le modalità di versamento. L'importo da versare è pari 10 euro per ogni Kw che eccede i 225 Kw. A partire **dal 2012** il versamento va effettuato, invece, entro gli stessi termini di scadenza previsti per il pagamento della tassa automobilistica (bollo) e l'importo da versare è pari 20 euro per ogni Kw che eccede i 185 Kw. **L'addizionale e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni** dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 40, al 70 e all' 85 per cento e **non e' più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.**

Venerdì 30 - IVA - ADEMPIMENTI DI FINE MESE

Fatture di acquisto:

Per effetto delle modifiche apportate dall'art.2 del D.L 50 del 24/4/2017, all'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione dell'Iva potrà essere esercitato al massimo con la dichiarazione relativa all'anno in cui tale diritto è sorto.

Viene modificato l'articolo 25, D.P.R. 633/1972, prevedendo che le fatture di acquisto siano registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione del documento.

Sedi secondarie:

Per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedono direttamente, scade il termine di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente (art.73, comma 1°, DPR N.633/72 e DD.MM. 18/11/76 e 6/6/79, C.M.328/E del 24/12/97).

Plafond:

Per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare od importare beni e servizi senza il pagamento dell'imposta, scade il termine per annotare l'ammontare di riferimento delle esportazioni e delle cessioni intracomunitarie utilizzabile all'inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte nel medesimo mese senza pagamento dell'imposta. L'annotazione nel libro IVA non è più obbligatoria, ma occorre tenere sempre aggiornato l'importo del Plafond utilizzabile. Infatti ove gli Organi dell'Amministrazione Finanziaria richiedano tale dato ebbene averlo subito disponibile e stamparlo su apposito tabulato. (Art.10 DPR N°435 del 7/12/2001).

Regime intracomunitario - Autofatture - Fatture integrative:

Scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente. Scade il termine per l'emissione, da parte del medesimo soggetto, di fattura integrativa, nel caso in cui abbia ricevuto una fattura (originaria), indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, registrata nel mese precedente.

Scheda Carburante - Rilevazioni dei chilometri:

Ai sensi dell'art.4 del DPR N.10/11/97 n.444, i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell'esercizio d'impresa **devono rilevare - alla fine del mese o del trimestre (scheda mensile e/o trimestrale) - il numero dei chilometri da riportare nell'apposita scheda carburanti (C.M.205/E del 12/8/98). Ciò al fine di portare in detrazione l'IVA, nonché rendere deducibile il costo ai fini del reddito.** Si fa presente che stante la natura soggettiva dell'indetraibilità dell'imposta relativa all'acquisto dei carburanti, i contribuenti che si trovano nelle condizioni di poter esercitare il diritto alla detrazione, devono necessariamente provvedere alla registrazione della scheda carburante nei termini e con le modalità previste dall'art.4 del DPR 10/11/97 n°444 e cioè ai sensi dell'art.25 del DPR n°633/72 e ss.mm.. Mentre i contribuenti, per i quali l'imposta è indetraibile, possono avvalersi della insussistenza della registrazione della scheda carburante nell'apposito registro IVA acquisti (art.6, comma 7, DPR N°695/96). **La circolare 42/E del 09/11/2012**, ha definito le linee guida necessarie a rendere operativa la disposizione introdotta all'articolo 7) del DL 70/11 (decreto sviluppo), per favorire la dematerializzazione dei documenti (schede carburanti) negli **acquisti di carburanti per autotrazione**. Il DL ha previsto, che accanto a questo sistema tradizionale – che rimane comunque valido, la possibilità di esonero dall'obbligo di scheda per i soggetti passivi Iva che effettuano gli **acquisti esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di tracciabilità**. Questa è un sistema documentale alternativo rispetto a quello cartaceo basato sulla scheda carburante. Dal **1° Luglio 2018 e fino al 31/12/2018 rimane ancora in essere la scheda carburante, qualora le spese per carburante per autotrazione siano effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari**. Anche a questi fini, come ha chiarito la circolare 8/E/2018 è possibile effettuare il pagamento anche con tutti gli ulteriori mezzi previsti dal provvedimento n.73203/2018 del 4 aprile 2018, quali: assegni bancari e postali, circolari, addebito diretto, bonifico bancario e postale, bollettino postale, carte di debito e credito, carte prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che consentono anche l'addebito in conto corrente. Pertanto, coloro che agiscono nell'ambito del regime d'impresa, arti e professioni, continueranno, fino al 31 dicembre 2018, a certificare l'acquisto attraverso la scheda carburante.

Dal 1° Gennaio 2019, sempre ai fini della deducibilità fiscale, sarà obbligatorio documentare con fattura elettronica e mezzi di pagamento tracciabili gli acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti di distribuzione stradali effettuati dai soggetti titolari di partita Iva.

Venerdì 30 – ACCONTI D'IMPOSTA– 2°RATA o UNICA RATA D'ACCONTO 2018

• **Soggetti IRES**

Scade il termine per l'effettuazione del versamento della seconda o unica rata d'acconto dovuta per il 2018.

La misura dell'acconto è stabilità nella misura del 100% dell'imposta relativa al periodo d'imposta precedente, al netto di detrazioni, crediti e ritenute ed è versata in due rate, la prima pari al 40% e la seconda del 60%. L'acconto non è dovuto se l'imposta IRES relativa al periodo d'imposta precedente, al netto di detrazioni, crediti e ritenute, non è superiore a euro 20,66. Il versamento della prima rata di acconto non è nemmeno dovuta se l'importo non è superiore ad euro 257,52. In tale caso si versa l'acconto entro il 30/11/2018 in unica soluzione. Il contribuente ha facoltà di calcolare l'acconto su base previsionale.

• **Soggetti IRPEF**

Scade il termine per l'effettuazione del versamento della seconda o unica rata d'acconto dovuta per il 2018, ai sensi della legge 23/03/1977, n°97.

La misura dell'acconto è stabilità nella misura del 100% dell'imposta relativa al periodo d'imposta precedente, al netto di detrazioni, crediti e ritenute ed è versata in due rate, la prima pari al 40% e la seconda del 60%. Ai fini del calcolo dell'acconto verificare il rigo **RN34 (differenza)**. L'acconto è dovuto se detto importo è pari o superiore a 52 euro; l'acconto è dovuto in unica soluzione entro il 30/11/2018 se l'importo è inferiore a 257,52, in due rate se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, la prima nella misura del 40% entro max il 20/08/2018 con la maggiorazione dell'0,40% a titolo di interesse. La seconda pari al 60% entro oggi il 30/11/2018.

Cedolare Secca - Versamento 2° o Unica rata – I contribuenti che applicano la cedolare secca (imposta sostitutiva sui contratti di locazione) il Provv.Ag.Entrate 7/04/2011 dispone che il versamento dell'acconto, pari al **95%** deve essere effettuato: in unica soluzione entro oggi 30/11/2018, se l'importo è inferiore a €.257,52, in due rate se l'importo è superiore a €.257,52, di cui il 40% del 95% entro il termine del saldo delle imposte, la seconda pari al 60% del 95% entro il 30/11/2018. Il **codice tributo** per il versamento della 2° o unica rata dell'acconto è **1841**.

• **I R A P:**

Scade il termine per il versamento della seconda rata d'acconto dovuta per il 2018. Il versamento in acconto deve essere effettuato con le stesse regole valide per gli acconti delle imposte sui redditi prima rata 40% (già versata), seconda rata da versare entro oggi 60%. La misura dell'acconto totale sia per le società di capitali che per le persone fisiche e le società di persone è pari al **100% dell'imposta relativa al periodo d'imposta precedente**.

• **Contributi INPS -Artigiani /Commercianti:**

Scade il termine per il versamento dei contributi INPS dovuti da Artigiani e Commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di 2°rata di acconto per il 2018.

• **Codici-Tributo:**

- 4034 IRPEF -seconda rata o acconto in unica soluzione;
- 2002 IRES -seconda rata o acconto in unica soluzione;
- 3813 IRAP -seconda rata o acconto in unica soluzione;
- AP – contributo percentuale dovuto dagli artigiani;
- CP – contributo percentuale dovuto dai commercianti.

- Non è ammesso il pagamento rateale della seconda o unica rata d'acconto.

**Venerdì 30 – TRASMISSIONI TELEMATICHE COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
3°TRIM. 2018 (art. 21-bis DI n. 78/2010) -**

Entro oggi scade l'invio telematico della **comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche trimestrali IVA, riguardante il 3°trimestre 2018, nonché delle liquidazioni mensili dei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2018.**

L'obbligo di presentazione della **Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche trimestrali IVA** è stato istituito per i soggetti passivi IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall'art. 4, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Nel modello il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli artt. 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma. La Comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

**-INDICATORI REALI: TASSO UFFICIALE DI SCONTO – CAMBI: \$-YEN-Gbp-Chf-
INDICE ISTAT – Tasso BCE – Tassi moratori - INTERESSE LEGALE – Tassi Usura**

Tra gli indicatori reali in Italia sono da tenere presente:

- il **Tasso Ufficiale di Sconto** (ex T.U.S.) è: **0,00% dal 16/03/2016 (già 0,05% dal 10/09/2014);**
- il **cambio** di un **Euro** è pari a **1,1372 Dollari \$ (Usd)** alla data del 30/10/2018;
- il **cambio** di un **Euro** è pari a **128,28 Yen (Jpy)** alla data del 30/10/2018;
- il **cambio** di un **Euro** è pari a **0,8915 Sterline (Gbp)** alla data del 30/10/2018;
- il **cambio** di un **Euro** è pari a **1,1386 Franchi Svizzeri (Chf)** alla data del 30/10/2018;
- l'**indice dei prezzi al consumo**: nel mese di **Settembre 2017**, rispetto a **Settembre 2018** è + **1,3%**. Per i contratti di locazione la cui decorrenza avviene a **Ottobre 2018**, ove non previsto diversamente, verranno adeguati con il predetto indice, abbattuto del 25%: **1,3% - 25% = 0,975%**;
- tasso minimo B.C.E. 0,00%**;
- il **tasso di interesse legale**: dall'**1.1.2018** è pari allo **0,30% (D.M. 13/12/2017)**;
- tassi di interessi moratori D.lgs. 231/2002 x ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali**: tasso base: 0,00% dall'1/1/2018 al 30/06/2018; tasso base: 0,00% dall'1/1/2017 al 31/12/2017; tasso base: 0,00% dall'1/7/2016 al 31/12/2016; tasso base: 0,05% dall'1/1/2016 al 30/06/2016; tasso base: 0,05% dall'1/1/2015 al 30/06/2015; tasso base 0,05% dall'1/07/2015 al 31/12/2015; tasso base: 0,25% dall'1/1/2014 al 30/06/2014; 0,15% dall'1/07/2014 al 31/12/2014; 0,50% dall'1/7/2013 al 31/12/2013; tasso base 0,75% dall'1/1/2013 al 30/06/2013; tasso base 1% dall'1/1/12 al 31/12/2012; 1,25% dall'1/07/2011 al 31/12/2011; tasso base 1% dall'1/7/2009 al 30/06/2011; tasso base 2,50%; dall'1/1/2009 al 30/06/2009 tasso base 2,50%; dall'1/1/08 al 30/6/08 tasso base 4,20%; periodo 01/07/08 al 31/12/2008 tasso base 4,10%; periodo 1/1/07 al 30/06/07 tasso base 3,58%; periodo 1/7/07 al 31/12/07 tasso base 4,07%; **al tasso base va aggiunta la maggiorazione dell'8% e/o del 10%** (prodotti alimentari);
- soglia tasso usura 4°Trim.2018** per importi oltre €5 mila: apertura c/c 14,675%, anticipi per sconti commerciali da €50 mila a €200 mila 10,3875%, factoring oltre €50 mila 7,2250%, crediti personali 16,40%, leasing strumentale oltre €25 mila 9,7625%, mutui con garanzia reale tasso fisso 7,1875% - tasso variabile 6,85%.

--ooOoo--

SI FA DOVEROSAMENTE OSSERVARE CHE GLI ADEMPIMENTI E LE SCADENZE SOPRA RIPORTATE POTRANNO SUBIRE DEGLI SCOSTAMENTI E/O INTEGRAZIONI E VARIAZIONI, A SEGUITO DI PROBABILI MODIFICHE CHE IN ATTO NON SONO NOTE.

PER EVENTUALI SEGNALAZIONI E/O RICHIESTE DI PRECISAZIONI POTETE CONTATTARCI AI NS. NUMERI TELEFONICI 0923/721734 – 721472, TRAMITE FAX AL NR. DEDICATO "0923/721461", OPPURE PER E-MAIL ALL'INDIRIZZO: filippo.genna@studiogenna.com; giovanvito.genna@studiogenna.com.

Il presente documento è disponibile sul nostro sito internet: www.studiogenna.it.

*Vive Cordialità
Studio Genna & Associati*